



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

art.1. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti stipulati fra A2A Smart City S.p.a ed i propri Clienti aventi quale oggetto ogni fornitura di beni e/o di servizi da parte di A2A Smart City.

art.2. Dichiarazioni del Cliente.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche funzionali essenziali dei beni e dei servizi oggetto del contratto e meglio specificati nella proposta di A2A Smart City cui le presenti Condizioni accedono.

art.3. Attivazione del servizio

A2A Smart City potrà non dare seguito all'attivazione del Servizio mediante comunicazione scritta, qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di A2A Smart City;
- il Cliente è assoggettato a procedure concorsuali;
- motivi tecnici e/o derivanti dal rispetto di provvedimenti delle competenti Autorità Regolatorie, che A2A Smart City indicherà specificatamente per iscritto nella comunicazione di mancata attivazione del Servizio;
- mancato rilascio da parte del Cliente dei mezzi di garanzia se previsti.

art.4. Trasferimento della proprietà e rischio di perimento

La fornitura del Servizio sarà effettuata attraverso collegamenti con gli Apparati forniti in noleggio, comodato d'uso, o venduti, posizionati presso il Cliente secondo le modalità specificate nella proposta.

Il diritto di proprietà dei beni oggetto di vendita si trasferisce al Cliente al momento della sottoscrizione del contratto. I rischi di danneggiamento o di perimento dei beni venduti

sono a carico del Cliente fin dal momento della conclusione del contratto.

E' fatto obbligo al Cliente di mantenere in buono stato gli Apparati di A2A Smart City forniti a noleggio o in comodato d'uso e di astenersi altresì da qualsivoglia manomissione e/o

intervento, direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato da A2A Smart City.

art.5. Sicurezza

Il Cliente si impegna a dichiarare espressamente a A2A Smart City, all'atto della sottoscrizione della proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 commi 1, lettera b) e 3 del D. Lgs. n.

81/08, la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all'installazione

degli Apparati e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in modo da prevenire ogni possibile situazione di fatto anche potenzialmente lesiva della sicurezza.

Il Cliente comunicherà qualunque modifica, disposizione attuativa o diversa

specificazione normativa o regolamentare, direttamente attinente alle misure di sicurezza da rispettare nell'esecuzione del Contratto di cui lo stesso sia venuto a conoscenza e che dovesse intervenire prima dell'inizio delle attività o durante l'esecuzione delle stesse, rispondendo, in difetto, per il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare a A2A Smart City, anche a titolo di sanzione, per effetto della mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

art.6. Durata, recesso e condizioni di rinnovo automatico dei Servizi.

La durata di ciascun Servizio fornito al Cliente da A2A Smart City viene di volta in volta concordata dalle Parti. Con riguardo alle prestazioni di durata è previsto alla scadenza un rinnovo automatico, alle medesime condizioni, della durata di un anno e, così di seguito, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da parte del Cliente a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Riguardo alla connettività ADSL resta salva la facoltà del Cliente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e, senza spese non giustificate da costi dell'operatore, con preavviso di trenta giorni. Il trasferimento dell'utenza non potrà avvenire prima di 30 giorni dalla richiesta.

art.7. Comunicazioni.

Le comunicazioni fra le Parti che comportino modifiche ai contratti a cui siano applicabili le presenti Condizioni Generali dovranno essere formalizzate per iscritto da A2A Smart City e sottoscritte dal cliente per accettazione.

art.8. Corrispettivi e modalità di pagamento.

Il corrispettivo dovuto dal Cliente a fronte della fornitura di beni e/o di servizi sarà di volta in volta concordato dalle Parti. I prezzi indicati, salvo diverso accordo delle Parti,

dovranno intendersi al netto di IVA e includeranno l'eventuale trasporto e l'imballaggio

degli Apparati forniti. I pagamenti saranno eseguiti tramite addebito in conto corrente (R.I.D.).

Fermo restando quanto previsto all'art. 16 delle presenti Condizioni Generali, in caso di pagamento oltre i termini indicati in fattura, A2A Smart City applicherà alla somma dovuta, senza necessità di diffida, interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Qualora il pagamento dei canoni non pervenga alla data di scadenza dello stesso, A2A Smart City solleciterà il pagamento al Cliente con comunicazione mail o raccomandata ar. Qualora il Cliente non provveda ad eseguire il pagamento sollecitato entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del sollecito, A2A Smart City, oltre ad applicare gli interessi di mora indicati, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi. Trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di sospensione dei Servizi, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, A2A Smart City potrà risolvere di diritto il presente Contratto, dandone comunicazione al Cliente, a mezzo lettera Raccomandata AR, ai sensi dell'art.1456 c.c. Per ottenere la riattivazione prima che il relativo Contratto sia dichiarato risolto, ovvero entro il 10° giorno lavorativo dalla data di sospensione dei Servizi, il Cliente a cui siano stati sospesi i Servizi dovrà corrispondere a A2A Smart City quanto dovuto ad ogni titolo, fornendo a tal fine gli estremi di pagamento.

[art.9. Garanzia di continuità.](#)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile e in ogni caso quanto previsto dagli articoli 10 e 15 delle presenti Condizioni Generali, il Cliente prende atto e accetta che eventuali temporanee sospensioni del Servizio, dipendenti da disfunzioni degli apparati o delle strutture sotto il controllo e la responsabilità di A2A Smart City, sino ad un massimo del 15% (quindici per cento) della durata concordata del Servizio - così come quelle di durata superiore dovute a causa di forza maggiore, di scioperi o di facta principis - non potranno considerarsi inadempimento da parte di A2A Smart City, né tanto meno essere motivo di risarcimento danni, salvo diverso accordo scritto fra le Parti. Il computo del tempo di indisponibilità dei Servizi in parola sarà calcolato a partire dal momento in cui A2A Smart City sarà stata informata per iscritto dal cliente delle eventuali disfunzioni.

[art.10. Responsabilità di A2A Smart City.](#)

A2A Smart City non sarà responsabile nei confronti del Cliente, salvo il caso di dolo o colpa grave da accertarsi con decisione dell'autorità giudiziaria non più soggetta a gravame, per i danni e per le spese derivanti dall'adempimento o dall'inadempimento da parte di A2A Smart City stessa, e/o dei suoi rappresentanti o ausiliari, delle obbligazioni previste nel presente Accordo e causati al Cliente e/o a terzi e di cui il Cliente sia chiamato a rispondere.

Nei limiti di quanto consentito dalla legge italiana vigente si conviene che, qualora in dipendenza dell'erogazione di un Servizio una tantum o di durata inferiore all'anno, della fornitura di Hardware o della concessione in licenza di Software sorgesse alcuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di A2A Smart City nei confronti del Cliente, essa sarebbe in ogni caso limitata ad una somma pari al corrispettivo effettivamente corrisposto dal Cliente quale controprestazione del Servizio, del

bene o del software in relazione al quale è sorta la contestazione ed è stata definitivamente accertata una responsabilità di A2A Smart City.

Nei casi di Servizi di durata pari o superiore all'anno la misura del risarcimento è limitata ad una somma pari al canone annuo del Servizio in relazione al quale è sorta la contestazione ed è stata definitivamente accertata una responsabilità di A2A Smart City. Resta in ogni caso esclusa la risarcibilità dei danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, la perdita di guadagno e di profitto.

A2A Smart City non sarà inoltre responsabile nei confronti del Cliente per i danni derivanti dalla mancata disponibilità dell'accesso alla rete Internet gestita da terzi. A2A Smart City si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema, ma non assume alcuna responsabilità nel caso in cui eventuali carenze del Servizio siano dovute a cause ad essa non imputabili quali, a mero titolo esemplificativo, interferenze elettromagnetiche causate dalle condizioni atmosferiche o specifiche interferenze causate da ostacoli materiali (quali vegetazioni e rilievi). Nelle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, A2A Smart City non sarà in alcun modo responsabile della mancata o difettosa fornitura del Servizio, né risponderà di alcuna perdita, danno o lesione che ne derivino al Cliente, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili. Costituiscono casi di forza maggiore gli eventi al di fuori del ragionevole controllo di A2A Smart City, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività e/o decisioni governative e/o della Pubblica Amministrazione, atti dell'Autorità Militare, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, sommosse, guerre, epidemie, e, purché siano su base nazionale, scioperi, mancanza di materie prime, energia, trasporti ecc. A2A Smart City non risponderà in ogni caso del contenuto e delle modalità delle comunicazioni e dei messaggi trasmessi o ricevuti dal Cliente e/o dai terzi che utilizzino il Servizio.

A2A Smart City non sarà responsabile qualora si verificassero disguidi, errori o danni in conseguenza di istruzioni del Cliente poco chiare o che comunque possano indurre in errore. In caso di inottemperanza agli impegni assunti dal Cliente in questo capo, rimane inteso che il corrispettivo sarà ugualmente dovuto e che ogni successiva modifica o miglioria rispetto all'ordine originario, dal Cliente richiesta, costituirà autonomo ordine irrevocabile con relativo autonomo corrispettivo.

A titolo meramente esemplificativo, A2A Smart City non sarà responsabile per i danni derivanti:

- dalla sospensione, dall'interruzione o dai malfunzionamento della rete cui è connesso il

Cliente;

- da un guasto alle apparecchiature nella disponibilità del Cliente non segnalato tempestivamente a A2A Smart City da quest'ultimo;
- da manomissioni del Servizio o da interventi del Cliente o di terzi sul Servizio in mancanza di un'autorizzazione scritta di A2A Smart City;
- dal malfunzionamento, dall'inidoneità o dall'assenza di omologazione dei terminali utilizzati dal Cliente;
- da un'interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale fornito da altro operatore delle telecomunicazioni così come dall'interruzione di altri servizi erogati da fornitori diversi da A2A Smart City;
- da inadempimenti del Cliente di leggi o regolamenti applicabili;

- da uno o più provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa che inibiscono l'erogazione del Servizio.

A2A Smart City non sarà inoltre responsabile nel caso in cui le caratteristiche tecniche della rete di altro gestore non permettano il collegamento alla rete di A2A Smart City.

art.11. Sicurezza informatica

Sarà onere del Cliente predisporre tutte le misure di sicurezza informatica opportune al fine di tutelare l'integrità del proprio sistema informatico e dei dati in esso contenuti o scambiati attraverso il medesimo. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a A2A Smart City, per qualsiasi ragione, nell'ipotesi di illegittima intromissione o utilizzo dei dati da parte di terzi non autorizzati e, in generale, per danni derivanti dall'utilizzo della rete Internet.

A2A Smart City non risponde di eventuali vulnerabilità di sicurezza, scoperte successivamente alla data di contrattualizzazione, sugli Apparati di accesso utilizzati come terminazioni di rete del Servizio. A2A Smart City si rende comunque disponibile ad intervenire su esplicita richiesta del Cliente stabilendo l'eventuale importo che il medesimo dovrà sostenere per la riparazione della vulnerabilità stessa da parte di A2A Smart City. Le vulnerabilità di sicurezza scoperte su un dato Apparato non precludono infatti il corretto e normale funzionamento del servizio ma si limitano ad aumentare il rischio di sicurezza relativo a possibili infezioni virali o ad attacchi informatici (rischio di sicurezza che comunque permane indipendentemente dalla presenza o meno di una vulnerabilità nota). Non essendo prevedibili né il numero di nuove vulnerabilità scoperte durante il periodo di erogazione del Servizio né le attività necessarie per poterle riparare, risulta impossibile includere preventivamente, nel corrispettivo del Servizio, il costo per la loro eliminazione.

art.12. Responsabilità del cliente.

il Cliente è responsabile della illiceità di ogni testo, informazione, immagine, programma o contenuto multimediale e dati trasferiti attraverso i Servizi, e di ogni attività illecita perpetrata attraverso i Servizi, con espresso esonero di A2A Smart City da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo a riguardo. Il Cliente si obbliga a tenere indenne A2A Smart City da tutte le perdite, danni, costi ed oneri, ivi comprese spese legali, che dovesse sostenere quale conseguenza di qualsiasi attività illecita del Cliente e/o inadempimento dello stesso agli obblighi e garanzie previste nel presente contratto.

art.13. Obbligo di Riservatezza.

Le Parti, per tutta la durata del presente rapporto e per un periodo di almeno due anni successivi alla data della sua cessazione, si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di

cui siano venute a conoscenza nel corso delle trattative o nell'esecuzione degli impegni contrattuali reciprocamente assunti. Le Parti si

impegnano inoltre a proteggere e custodire dette informazioni e documentazioni con misure atte ad evitare l'accesso da parte dei terzi. Qualora terzi accedano a tali informazioni e documentazioni o si impossessino dei beni oggetto della fornitura, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto A2A Smart City, preoccupandosi altresì di informare detti terzi in merito ai diritti di A2A Smart City. Il Cliente si impegna altresì a rendere edotti i propri collaboratori e/o dipendenti dei diritti di cui A2A Smart City è titolare e dell'obbligo di riservatezza assunto nei confronti di A2A Smart City. Egli assume la piena responsabilità dell'inosservanza di detti obblighi da parte dei soggetti menzionati.

[art.14. Impossibilità temporanea della prestazione e vizi.](#)

Qualora A2A Smart City sia temporaneamente impossibilitata a dare esecuzione alle prestazioni per cause ad essa non imputabili, come ad esempio per mancanza di cooperazione del Cliente, i termini previsti per la consegna o per l'esecuzione delle medesime saranno sospesi per l'intero periodo dell'impossibilità. In ogni caso A2A Smart City potrà essere considerata in mora solo in seguito al ricevimento di una diffida o di un sollecito, che dovranno necessariamente rivestire la forma scritta e prevedere un termine per l'adempimento non inferiore a 20 (venti) giorni.

A2A Smart City, contestualmente all'avvenuta attivazione con esito positivo del servizio, richiederà al Cliente la sottoscrizione di un verbale di collaudo che attesti che l'attivazione è stata eseguita in modo corretto, completo e senza difetti. Detto collaudo dovrà essere rilasciato entro due settimane dall'attivazione della prestazione e potrà essere rifiutato solo nel caso in cui la fornitura evidenzi vizi rilevanti. In ogni caso il collaudo si considererà implicitamente rilasciato qualora decorra inutilmente il suddetto termine di due settimane.

Il Cliente, al fine di accertare l'esistenza di eventuali vizi riconoscibili degli Apparati venduti, è tenuto a controllare e a verificare i beni oggetto del contratto all'atto del collaudo.

In assenza di una tempestiva contestazione a A2A Smart City dell'esistenza di eventuali vizi riconosciuti o riconoscibili, entro i rigorosi termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1495 cod. civ., il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa. E' fatta naturalmente salva l'applicazione di un'eventuale garanzia convenzionale.

[art.15. Collaborazione del Cliente.](#)

Il Cliente si impegna a fornire, a proprie spese, e nel termine indicato da A2A Smart City, il materiale e le istruzioni necessarie all'esecuzione della prestazione. A2A Smart City si riserva comunque, senza che ciò possa comportare assunzione di responsabilità alcuna, la facoltà di non accettare materiali o testi od ogni successiva modifica, illeciti, senza che ciò possa costituire inadempimento alcuno o dare luogo né a richieste d'indennizzo o risarcimento né alla sospensione o al rifiuto del pagamento.

[art.16. Clausola risolutiva espressa.](#)

A2A Smart City si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione da inviare al Cliente, nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli art.6, 8, 12, 13 ed in caso di sottoposizione del Cliente a procedura concorsuale. Resta in ogni caso salva per A2A Smart City la possibilità di intraprendere ogni altra azione alla stessa riservata dalla legge a tutela dei propri diritti e/o interessi.

[art.17. Interpretazione della condotta di A2A Smart City.](#)

Qualsiasi tolleranza di A2A Smart City nei confronti del Cliente non potrà costituire diritto acquisito per il Cliente stesso, né deroga alle disposizioni previste dal contratto.

[art.18. Interpretazione del contratto](#)

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contrattuali non inficerà in nessun caso la validità o efficacia delle altre clausole contrattuali.

In caso di conflitto fra le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle diverse eventualmente convenute per iscritto fra le Parti, queste ultime prevalgono. .

[art.19. Foro competente.](#)

Le Parti convengono che, in caso di qualsiasi controversia relativa all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto a cui-siano applicabili le presenti Condizioni Generali, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Brescia. In ogni caso le Parti si impegnano a cercare preventivamente una soluzione amichevole alle eventuali vertenze insorte e, se del caso, a nominare un esperto imparziale per agevolare tale soluzione.

[art.20. Legge applicabile.](#)

Ogni contratto a cui siano applicabili le presenti Condizioni Generali si intende regolato dal diritto italiano.